



*Prot. n.0010669*

**ORDINANZA N.43 DEL 30.12.2021**

**OGGETTO: Divieto temporaneo di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici (IV categoria) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2021 – alle ore 08.00 del mattino del 1 gennaio 2022.**

**LA SINDACA**

**Premesso che:**

- ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- puntualmente, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi -pur sempre- di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato;

**Considerato che** tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo per i minori a cui deve essere riservata speciale tutela;

**Tenuto conto che** le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

**Ravvisato che** se da un lato occorre una azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per contro, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione ex art. 57 TULPS;



**Considerato che** l'amministrazione comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la polizia locale;

**Rilevato**, pertanto, urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, a vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnici di IV Categoria;

**Vista** la nota del ministero dell'Interno prot. n°18798 del 09/12/2016 relativa alle ordinanze sindacali aventi ad oggetto il divieto di utilizzo di petardi, botti ed altri artifici pirotecnici;

**Considerato che** la giurisprudenza al riguardo ha ribadito la necessità di adottare siffatti provvedimenti circoscrivendo gli stessi alla necessità di intervenire con misure che abbiano un carattere "provvisorio" ed a condizione della "temporaneità dei loro effetti" in quanto situazioni eccezionali non altrimenti governabili;

**Ritenuto pertanto** necessario fissare un termine finale di efficacia dell'ordinanza sindacale allo scopo di non istituzionalizzare situazioni emergenziali;

**Ribadita** la necessità di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nonché nel contempo assicurare il carattere provvisorio e non permanente del presente provvedimento;

**Visti:**

gli art. 50 e 54 del D.L.gs 267 del 18/08/2000,

l'art.7 bis del D.Lgs.267 del 18/08/2000,

l'art 57 del TULPS;

la legge 689/1981;

i DPCM in tema di Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

**ORDINA**

Il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, botti, ed altri materiali esplosivi (IV categoria) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2021 – alle ore 08.00 del mattino del 1 gennaio 2022, nel perimetro di centri abitati o in prossimità di luoghi pubblici, o di uso pubblico, affollati ovvero di aree a rischio di propagazione incendi.

**DISPONE che**

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. vo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria;



# COMUNE DI PRAIANO

*Antica Praegianum*

---

- le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art 20 comma 5 legge citata;
- gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del Comune di Praiano;

## TRASMETTE

la presente ordinanza:

- 1) alla Prefettura di Salerno
- 2) al Comando Polizia Locale
- 3) alla Stazione Carabinieri di Positano

## INFORMA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Praiano, lì 30.12.2021

La Sindaca  
Dott.ssa Anna Maria Caso